

## IN SINTESI

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Inserito allegato ●

**Società e soggetti responsabili: come tutelare i lavoratori?** - Le responsabilità nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro coinvolgono moltissimi soggetti. Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e diverse altre figure rispetto alle quali il D.Lgs. n. 81/2008 ha enunciato con sufficiente precisione i compiti e le responsabilità. Tuttavia, occorre comprendere quali sono le conseguenze di un infortunio o, comunque, di una violazione della normativa in materia per le società e per coloro che, a vario titolo, la amministrano. Il D.Lgs. n. 81/2008 non può stabilire queste conseguenze poiché le diverse forme societarie e, all'interno di esse, le diverse modalità di gestione dell'ente condizionano in modo determinante l'attribuzione di responsabilità civili, penali e amministrative.

**Articolo  
a pag. 11**

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Formazione. Accordi 21 dicembre 2011: criticità e profili applicativi su integrazioni e modifiche** - La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, con accordo 25 luglio 2012, un documento recante «*Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni*» concernente le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per i datori di lavoro (qualora, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), i lavoratori, i dirigenti e i preposti. In tal modo il legislatore ha voluto chiarire, tramite l'identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale, il quadro di riferimento già delineato dagli accordi 21 dicembre 2011 e fornire a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l'organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

**Commento  
a pag. 18  
Testo  
a pag. 30**

**Modifiche. Sui controlli sanitari novità e prospettive con le modifiche degli allegati 3A e 3B** - Con il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2012, sono stati definiti i nuovi contenuti della cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A al D.Lgs. n. 81/2008) nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B al D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono stati specificati nell'Allegato I e dovranno essere considerati come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.

**Commenti  
da pag. 42  
Testo  
a pag. 47**

**Salute dei lavoratori marittimi** - Con il decreto del Ministero della Salute 28 febbraio 2012 sono stati ridefiniti e aggiornati i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari che devono avere in dotazione le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto (in *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2012, n. 183).

**Sintesi  
a pag. 71**

**Sicurezza alimentare** - Il decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012, n. 139, ha modificato nuovamente il decreto ministeriale 21 marzo 1973 che aveva fornito la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti e degli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (in *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2012, n. 191).

**Sintesi  
a pag. 71**

**Verifiche periodiche delle attrezzature** - Con apposito comunicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con decreto dirigenziale 30 luglio 2012, è stato pubblicato il secondo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, così come disposto dall'art. 71, comma 11. Il nuovo elenco ha sostituito integralmente il precedente elenco allegato al decreto dirigenziale 21 maggio 2012 (in *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2012, n. 180).

**Sintesi  
a pag. 72**

**Sintesi**  
a pag. 72

**Macchine per pesticidi** - Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124, ha apportato alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, cosiddetta "nuova direttiva macchine", prevedendo l'inserimento anche delle macchine per l'applicazione di pesticidi, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che ha modificato la direttiva 2006/42/CE. In particolare, è stata inserita la nuova sezione 2.3-bis relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (in *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2012, n. 180).

**Massima e nota**  
a pag. 77

**Concretizzazione del rischio "tipico"** - Nei delitti colposi, ai fini della sussistenza della colpa, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta a evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva. Occorre dunque verificare la cosiddetta "concretizzazione del rischio" (o "realizzazione del rischio"), e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire. (*Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46819* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota**  
a pag. 79

**Responsabilità diretta del preposto** - Il preposto, al pari del datore di lavoro e del dirigente, è destinatario diretto (*iure proprio*) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava dall'art. 56 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove sono stabilite le sanzioni per l'inosservanza alla normativa precauzionale di cui è direttamente onerato il preposto, distinte da quelle previste per il datore di lavoro dall'articolo 55 dello stesso Testo unico. (*Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46837* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota**  
a pag. 80

**Noleggio di macchine e soggetti responsabili** - Il titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore alcuna posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro; egli risponde dei soli danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. In caso di noleggio a caldo, che si ha quando il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi gravano specificamente sul manovratore, il quale risponde dei danni connessi alla funzionalità operativa della macchina. (*Cassazione penale, sez. IV, 9 gennaio 2012, n. 109* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

## GRANDI RISCHI

**Sintesi**  
a pag. 54

**Alimentazione per animali: sostanze indesiderabili** - Il regolamento (UE) della Commissione 16 agosto 2012, n. 744/2012, ha modificato gli Allegati I e II alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (in *G.U.C.E. L* del 17 agosto 2012, n. 219).

## RIFIUTI E BONIFICHE

**Commento**  
a pag. 54  
**Testo**  
a pag. 59

**SISTRI. La nuova modifica alle norme di disciplina** - Pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, ennesimo provvedimento ministeriale di modifica del regolamento che disciplina gli obblighi connessi al SISTRI. Al di là della necessità formale di dar luogo ad alcune modifiche del *software* e delle procedure operative previste, il nuovo regolamento è finalizzato a introdurre semplificazioni procedurali; tuttavia, lo scopo sembrerebbe essere stato raggiunto solo parzialmente, peraltro su questioni non certo centrali per garantire quel deciso miglioramento della funzionalità e della facilità d'uso del sistema da tempo invocato dalle imprese e dalle loro associazioni. Addirittura, in alcuni casi, le innovazioni sembrano essere addirittura in controtendenza, come per i nuovi casi particolari e le ulteriori specifiche modalità di assolvimento degli obblighi, mentre, al contrario, sarebbe stato opportuno unificare le oltre 15 procedure *non standard* già in precedenza previste nei casi in cui, per diversi motivi, produttore del rifiuto, trasportatore e gestore dell'impianto non possono tutti operare nel sistema telematico. È necessaria, quindi, una lettura in controluce del nuovo regolamento (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2012, n. 196).

**Bonifiche. Gestione emergenziale** - Il D.L. 7 agosto 2012, n. 129, si indirizza nel solco del Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato il 26 luglio 2012, al fine di dare attuazione agli interventi ivi previsti, compresi quelli fissati per un importo complessivo di 110.167.413 euro della delibera CIPE del 3 agosto 2012, individuando, per l'incombente, un Commissario straordinario quale dovrà essere nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (in *Gazzetta Ufficiale* del 8 agosto 2012, n. 184)

**Sintesi  
a pag. 73**

## AMBIENTE E RISORSE

**Sui servizi pubblici locali si torna all' "anno zero"** - Azzerati i rilevanti sviluppi normativi degli ultimi mesi in materia di riforma dei servizi pubblici locali. Con la sentenza 20 luglio 2012 n.199, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, e ulteriormente integrato dalla legge n. 183/2011 ("legge di stabilità" 2012) e da alcuni recenti interventi, quali il D.L. n. 1/2012 (decreto "liberalizzazioni") e il D.L. n. 83/2012 (decreto "Cresci Italia"). In particolare, è stata ritenuta ammissibile la questione di legittimità in relazione all'art. 75, Costituzione che tutela gli effetti abrogativi del *referendum* e il conseguente divieto di ripristino della normativa investita dalla volontà popolare. La questione era stata posta da separati ricorsi delle Regioni Puglia, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna. Per effetto, si ritorna all'attuazione dei principi comunitari, meno restrittivi e preclusivi, con riferimento all'affidamento in house a società a capitale interamente pubblico.

**Articolo  
a pag. 65**

**Recupero vapore da impianti di distribuzione carburante** - Il decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, attua la direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, introducendo modifiche al *corpus* del titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche (in *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2012, n. 182).

**Sintesi  
a pag. 73**

**Decreto "Cresci Italia"** - Tra le modifiche rilevanti ai fini ambientali ed energetici, introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, si segnala la ridefinizione della disciplina urbanistica con rafforzamento, tra l'altro, dello sportello unico per l'edilizia (SUE), una nuova articolata disciplina volta a favorire «lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive», la parziale modifica della disciplina in materia di individuazione di siti contaminati di interesse nazionale (SIN) e una nuova interpretazione autentica in materia di sottoprodotto ex art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., riferita al digestato. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza* (S.O. n. 171, *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2012, n. 187).

**Sintesi  
a pag. 74**

**Spending review** - La legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, tra le tante disposizioni prevede un'accelerazione del riordino di tutte le province delle regioni a statuto ordinario, e relative funzioni, operata all'art. 17 e seguenti, con significative modifiche anche in materia di pianificazione territoriale e trasporti (S.O. n. 173, *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2012, n. 189).

**Sintesi  
a pag. 76**

## CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

**Marchio di qualità ecologica. Carta da giornale** - La decisione della Commissione 12 luglio 2012, n. 2012/448/UE fissa i nuovi criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica al gruppo di prodotti "carta da giornale" comprensivo della carta ricavata da pasta da carta e utilizzata per la stampa di giornali e di altri prodotti stampati, escluse, peraltro, la carta per copia e la carta grafica, la carta termosensibile, la carta fotografica e auto copiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata (in *G.U.C.E.* L.28 luglio 2012, n. 202).

**Sintesi  
a pag. 73**